

FIDEIUSSIONE OMNIBUS

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco – Umbro Società Cooperativa
Sede Legale: Via Isonzo, 36 – cap. 53043 – Chiusi (Siena)
Tel. 0578/230511 – Fax 0578/230690
Email: bancavaldichiana@bancavaldichiana.it - sito internet: www.bancavaldichiana.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Montepulciano n 21
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 461-40 - cod. ABI 8489-07
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A152042.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COSA è la FIDEIUSSIONE OMNIBUS

Struttura e funzione economica

La fideiussione omnibus è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale, il pagamento dei debiti presenti e futuri da parte dell'obbligato stesso nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese di istruttoria	Non previste
Commissioni su credito di fideiussione e di avallo	Non prevista
Imposta di bollo recupero	Come da disposizioni di legge
Recupero spese per informativa precontrattuale	Euro 0,00
Spese per comunicazioni (comprese quelle periodiche ex art.119 D.Lgs. 385/93)	Euro 2,50 Oltre al rimborso spese postali
Tasso annuo massimo per interessi di mora	Tasso di interesse corrispettivo applicato al finanziamento garantito in vigore al momento dell'esecuzione+ 3 punti. Il tasso di mora applicato è quello relativo alle garanzie prestate a favore delle operazioni di mutuo chirografario al consumo

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore può richiedere il recesso dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è acceso il rapporto garantito.

La richiesta di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi 10 giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto viene chiuso con le estinzioni delle obbligazioni garantite oppure trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso inviata dal fideiussore alla Banca, ferma restando la responsabilità in solido dello stesso fideiussore per tutte le obbligazioni in essere a tale data e sino all'eventuale liberatoria concessa da parte della banca garantita o nel diverso termine contrattuale previsto.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Isonzo, 36 – 53043 – CHIUSI) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

LEGENDA	
Debitore principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.